

REGOLAMENTO (CEE) N. 3409/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a alcuni prodotti del codice NC 4104 originari dell'Argentina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei

prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per alcuni prodotti del codice NC 4104, originari dell'Argentina, il massimale individuale è fissato a 7 875 000 ecu; che, in data 10 maggio 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Argentina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° dicembre 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Argentina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0520	4104 10 95	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109
	4104 10 99	
	4104 31 11	— Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)
	4104 31 19	
	4104 31 30	— — altre
	4104 31 90	— — — altrimenti preparati
	4104 39 10 4104 39 90	— altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1990.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.